

Lette in sottra

28.6.2017

Annapia Pitroni  
(Cancelliere)

La Corte di Assise

sulla richiesta del P.M. di acquisizione del documento allegato all'esposto anonimo di cui alla nota dell'Avvocato Generale presso la Corte di Appello di Taranto, del 9.5.2011, a norma del combinato disposto degli artt. 235 e 240, comma 1, ultima parte, c.p.p.;

sulla richiesta di acquisizione da parte del P.M. del frontespizio della nota del NOE di Lecce del 2.7.2011;

sulla richiesta di acquisizione di numerose fotocopie di ordini e di fatture da parte delle difese;

sentiti il P.M. e le altre parti che si sono reciprocamente opposte;

osserva

Come già indicato nella precedenti ordinanze il documento anonimo non può essere utilizzato in sede processuale, fatta salva la sua funzione di stimolo dell'attività investigativa.

Con riferimento al video allegato all'esposto anonimo – del quale oggi il P.M. ha chiesto l'acquisizione quale corpo del reato – osserva la Corte che alla luce della deposizione del maresciallo Solombrino del NOE di Lecce, è emersa una situazione nuova rispetto a quanto già in precedenza evidenziato. - Infatti già dalla annotazione NOE del 30.12.2011 emergeva con riferimento a quanto rappresentato nel video come *le problematiche circa le emissioni diffuse rinvenienti dall'impianto di agglomerazione (nastro e filtri MEEP) e soprattutto dalle cokerie risultino attuali*, ma ciò non ostante non fosse stato possibile dopo gli accertamenti risalire all'epoca alla quale si riferiscono i video e le immagini contenute nel c.d. allegato all'esposto. Sicché correttamente la Corte aveva ritenuto il video non utilizzabile.

In data odierna il testimone ha specificato che la situazione raffigurata dal video corrispondeva alla situazione dallo stesso percepita personalmente all'atto dei sopralluoghi.

Ne discende che il video – pur nato anonimo – è risultato rappresentare una situazione corrispondente a quella percepita in via diretta dal testimone escusso in dibattimento, tanto da diventare documentazione dell'attività esperienziale del teste stesso con le caratteristiche proprie di un qualsiasi documento acquisibile a norma dell'art. 234, c.p.p., trattandosi di un atto di formazione extraprocessuale e appartenente al contesto del fatto oggetto della cognizione giudiziaria (da sempre Cass. 13.4.1999, n. 6887). Così riqualificato il documento nulla osta alla sua acquisibilità.

Inoltre con riferimento alle imputazioni per cui si procede non può sottacersi come il dvd in questione possa qualificarsi come cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti, a norma dell'art. 253, comma 1, ultima parte, come tale come mezzo di ricerca della prova.

Tant'è che l'assoluta inutilizzabilità dei documenti anonimi, sancita dall'art. 240 c.p.p., si riferisce ai documenti rappresentativi di dichiarazioni, sicché la norma non trova applicazione in relazione a quelli fotografici (Cfr. Cass. 13.7.2012, n. 42130), fermo restando che l'apprezzamento del significato probatorio del documento fotografico e filmico appartiene alle valutazioni proprie del giudice.

Va altresì acquisito il frontespizio della annotazione del NOE in cui vi è l'elencazione dei soggetti destinatari della stessa, così come riferito dal Colonnello Candido, sentito quale teste.

Infine allo stato non possono essere acquisite – stante la formale opposizione del P.M. – le fotocopie degli ordini e delle fatture prodotte dalle difese degli imputati in difetto di un'indicazione precisa della loro originalità. Infatti non si tratta di estratti autentici delle scritture contabili ed il P.M. ne ha formalmente contestato la loro autenticità (cfr. a contrario Cass. 25.2.1997, n. 3090).

*[Handwritten signature]*

P.T.M.

Acquisisce il dvd esaminato dal maresciallo Solombrino e oggetto della sua testimonianza ed il frontespizio della annotazione NOE;

restituisce allo stato i documenti prodotti dalla difesa.

Taranto, 28 giugno 2017

Il Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Michele...', written in a cursive style.

Lette in assenza  
28.6.2017

La Corte di Assise

sulla produzione documentale del P.M.;

sulla richiesta di modifica della ordinanza relativa alla non acquisizione delle fatture prodotte in fotocopia;

sulla questione relativa alla inutilizzabilità del video per violazione del disposto costituzionale di cui all'art. 14 Cost.;

sentite le parti;

osserva

Può essere acquisito il fascicolo fotografico del Noe di Lecce a firma del Maggiore Nicola Candido, trattandosi di una stampa a colori di file video fotografico provenienti dal brigadiere Giannuzzi che potrà riconoscerne la paternità nel corso della testimonianza.

Può essere acquisito il frontespizio della nota dei Noe di Lecce datata 31.8.2012, con la attestazione di deposito a firma della dott.ssa Cannarile in quanto documento già facente parte del fascicolo del P.M., risultando tardiva ogni questione ad esso relativa.

Quanto alla richiesta di modifica parziale della ordinanza relativa alla non acquisizione delle fatture e degli ordini non in originale o in copia conforme, la Corte ribadisce tale qualità, tuttavia riservandosi di meglio rivalutare la loro valenza probatoria, alla luce della acquisizione di ulteriori elementi istruttori – quali ad esempio l'esame dei testimoni già indicati nelle liste difensive oltre che ulteriori integrazioni documentali – che renderanno tale principio di prova idoneo a dimostrare le circostanze in esse indicate.

Infine quanto la questione relativa alla violazione del disposto dell'art. 14 Cost., che renderebbe la video ripresa non utilizzabile a norma dell'art. 191, c.p.p., la corte ribadisce quanto già osservato ossia che dovrebbe trattarsi di una prova atipica, riconducibile al disposto di cui all'art. 189, c.p.p., poiché la tutela costituzionale del domicilio va limitata ai luoghi con i quali la persona abbia un rapporto stabile, sicché, quando si tratti di tutelare solo la riservatezza. Nel caso in disamina, deve escludersi che lo stabilimento ILVA - quanto meno nella parte destinata alla attività produttiva (e non già ad esempio nei bagni, negli spogliatoi, negli uffici) – possa essere considerata un luogo di privata dimora, trattandosi infatti di un luogo dove può entrare un numero indeterminato di persone (dipendenti, lavoratori delle società appaltatrici, fornitori, ecc.), essa va qualificata come luogo aperto al pubblico. A quest'ultima qualificazione non è d'ostacolo la ravvisabilità, in capo al datore di lavoro, di uno *ius excludendi* che certamente gli compete ma che è preordinato non alla tutela della sua riservatezza o comunque di prerogative personali, ma all'ordinato svolgimento dell'attività produttiva, che certamente potrebbe venire turbato dall'indebita intromissione di estranei, e dunque esclusivamente alla migliore esplicazione della stessa (cfr. Cass. 15.6.2012, n. 33593 e Cass. 4.6.2001, n. 35947). Ferme restando le considerazioni – già espresse e da intendersi integralmente riportate - con riferimento al disposto di cui all'art. 253, comma 1, ultima parte relative alla sua qualificazione come cosa pertinente al reato necessaria per l'accertamento dei fatti.

P.T.M.

acquisisce i documenti prodotti dal P.M.;

rigetta – allo stato – le ulteriori questioni.

Taranto, 28 giugno 2017

Il Presidente

